



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

SENTENZA N. 581/2021
Depositata il - 8 LUG 2021
R.G. n. 605/2020 Cron. n. 2217/21

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri
Carlo Coco
Valeria Vaccari
Marcella Angelini
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere relatore

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. **605/2020** RGA promossa da:

I.N.P.S. (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. Anna Paola CIARELLI, dell'avv. Renato VESTINI e dell'avv. Oreste MANZI - domiciliazione telematica

appellante

contro

ALVARO BRAVACCINI (C.F. BRVLVR55T02D704B), con il patrocinio dell'avv. Manuel CARVELLO e dell'avv. Gianni CASADIO - domiciliazione telematica

appellato

*posta in decisione all'udienza collegiale del 29/6/2021,
viste le conclusioni dalle medesime parti rassegnate e come in atti;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
esaminati gli atti e i documenti di causa,*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Forlì, respinta l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS, ha accolto la domanda di Bravaccini Alvaro volta ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione contributiva da occupazione in attività comportanti esposizione all'amianto per il periodo 1991-1995 e condannato INPS al pagamento delle differenze pensionistiche sui ratei già corrisposti, nel limite dell'ecceputa prescrizione (e dunque del quinquennio antecedente la proposizione della domanda amministrativa del febbraio 2016).

Ha proposto appello INPS riproponendo l'eccezione di decadenza, ricordando che il Bravaccini aveva presentato domanda di maggiorazione contributiva nel febbraio 2001 e che la stessa era stata accolta limitatamente al periodo luglio 1979-dicembre 1990; che il provvedimento non era stato impugnato, sicchè da quel

momento era decorso il triennio di decadenza ex art. 47 comma III DPR 639/70, a nulla rilevando l'ulteriore domanda amministrativa, inoltrata nel febbraio 2016, inidonea a rimettere in termini il pensionato, pena il vanificarsi del presidio di certezza delle spese gravanti sul bilancio pubblico; l'INPS ha altresì censurato la sentenza impugnata per non avere preso in esame l'eccezione di prescrizione del diritto al beneficio, soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.

Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del Bravaccini, che ha contestato la fondatezza del primo motivo di gravame ed eccepito l'inammissibilità del secondo, per riguardare un'eccezione di prescrizione non tempestivamente proposta, ed ha chiesto il rigetto dell'appello.

La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

L'appello è fondato e va accolto.

Il Bravaccini aveva richiesto maggiorazione contributiva in data 2001 e gli è stata riconosciuta solo per il periodo 7/79-12/90. Il periodo di cui egli ora invoca valorizzazione era interamente decorso già allora, il che avrebbe imposto reazione alla meno favorevole valutazione dell'Istituto.

E' ben vero che, ai sensi dell'art. 3¹³² L. 350/03¹, il contribuente/pensionato può giovare del più favorevole regime anteriore al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, se avevano fatto anteriore domanda (*"In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la salvaguardia del regime più favorevole di cui all'art. 13 della l. n. 257 del 1992, previsto dall'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003 per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL, deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui, su domanda antecedente la data suindicata, vi sia stato un primo parziale riconoscimento dell'esposizione da parte dell'INAIL ed il lavoratore presenti successiva domanda di riesame o agisca in giudizio per ottenere un ampliamento del periodo di esposizione riconosciuto in sede amministrativa"* - Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, n.27872).

¹ *In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*

Ciò tuttavia non vale a rimettere in termini coloro che avevano presentato una domanda e, a fronte di suo accoglimento entro certi limiti temporali, hanno poi inteso avanzarne altra, per estendere il periodo, decorso il triennio di decadenza.

La norma infatti è presidio di certezza della gestione della spesa pubblica e deve necessariamente essere intesa nel senso che l'istanza amministrativa copre quanto suscettibile di essere dedotto al momento della sua proposizione.

Conferma di questa impostazione interpretativa si rinviene in Cassazione civile sez. lav., 23/08/2018, n. 21039, alle cui argomentazioni - di portata generale e per di più rese in controversia affine alla presente - può farsi rinvio: "... ritiene il Collegio, in continuità con i precedenti questa Corte di cassazione nn. 23184 del 2017, 22992 del 2017, 1999 del 2015 e 2648 del 2014, si debba accogliere il ricorso;

infatti, la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr, ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e la concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi;

Cass., Sez. U, n. 12718 del 2009 ha statuito che la decadenza sostanziale di cui si discute è di ordine pubblico (artt. 2968 e 2969 c.c.), in quanto dettata a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici" ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (con il solo limite del giudicato);

in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, citato art. 47, in plurime decisioni questa Corte ha affermato che la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi (v., fra le ultime oltre quelle su richiamate, Cass. sez. sesta - L 22 dicembre 2016, n.26760 e i numerosi precedenti ivi richiamati);

questa Corte ha anche ribadito, con i precedenti già citati, che il predetto art. 47, per l'ampio riferimento fatto alle "controversie in materia di trattamenti pensionistici", comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8;...".

Sarebbe inoltre paradossale riconoscere in questo ambito la facoltà di un frazionamento della domanda vietato nei rapporti *inter privatos*².

² Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, n.14143: "*Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inseriscano in una relazione unitaria tra le parti, anche di*

La domanda di rivalutazione della contribuzione versata nel periodo oggetto di questa causa deve dunque essere respinta, per la sua stessa inammissibilità.

Pare peraltro di giustizia disporre integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, per la natura della controversia e per la mancanza di precedenti specifici sul punto.

P.q.m.

La Corte d'Appello - sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da I.N.P.S. avverso la sentenza n. 191/2020 del Tribunale di Forlì resa e pubblicata il giorno 27/10/2020, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello,

1. rigetta il ricorso di Bravaccini Alvaro;
2. compensa per intero le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Bologna, 29/6/2021

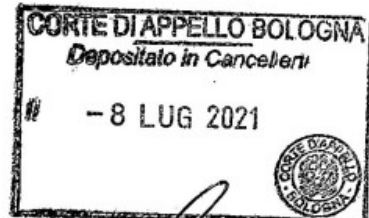
Il Consigliere est.
dott. Mariella Angelini

Il Presidente
dott. Carlo Coco

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

minuta depositata il giorno

6/7/21



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria"